



Il Decalogo del Fotogiornalista

Premessa

Nel mondo dell'informazione diventa sempre più forte l'esigenza di un fotogiornalista preparato non solo tecnicamente, ma anche rispettoso delle leggi che regolano la professione. In coerenza con queste riflessioni è nata l'esigenza di definire regole base e indicazioni su come deve operare il fotoreporter che sia anche iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

Il "decalogo" nasce nel pieno rispetto dei doveri previsti dall'articolo 2 della legge sull'ordine professionale, il documento che contiene i fondamentali riferimenti deontologici della professione giornalistica e delinea anche norme di comportamento dedicate espressamente ai giornalisti che si esprimono attraverso l'immagine. Finalità del "decalogo" è di garantire una libera e corretta informazione nel rispetto delle leggi e della dignità delle persone.

Decalogo di autodisciplina dei fotogiornalisti

- 1. Il fotogiornalista non deve alterare la verità sostanziale dei fatti; non deve omettere elementi essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento; non deve enfatizzare dettagli morbosi o di violenza.**
- 2. Il fotogiornalista deve rendere note la propria identità e professione, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa nell'acquisire immagini, sempre che quest'ultime non contrastino con il rispetto del diritto alla riservatezza, alla trasparenza e alla correttezza, indipendentemente dalla notorietà dei personaggi.**
- 3. Il fotogiornalista non deve condizionare con la propria presenza il normale svolgersi di un evento e deve evitare di essere causa di comportamenti illegali e violenti.**

- 4. Il fotogiornalista non deve diffondere immagini non schermate del minore a qualunque titolo coinvolto in un fatto di cronaca e che possano contribuire alla sua identificazione, fatti salvi l'interesse del minore stesso e i principi fissati nella Carta di Treviso.**
- 5. Il fotogiornalista deve rispettare sempre e comunque i diritti e la dignità del malato, del ferito e delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale.**
- 6. Il fotogiornalista deve rispettare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esso, per salvaguardare il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori previsto dall'articolo 2 della legge sull'ordine professionale rispetto al codice deontologico sulla privacy e a tutte le carte previste a tutela delle dignità del fotogiornalista e dei cittadini.**
- 7. Il fotogiornalista non deve manipolare o ritoccare immagini che si riferiscono a episodi di cronaca. Per un utilizzo illustrativo o ironico-satirico è possibile creare immagini artificiose, a patto che l'utente finale sia sempre in grado di riconoscere l'avvenuta manipolazione della foto.**
- 8. Il fotogiornalista non deve diffondere immagini raccapriccianti o comunque lesive della dignità della persona (art.15 della legge sulla stampa del 1948), salvo rilevanti motivi d'interesse pubblico, né diffonde immagini di persone in stato di arresto, anche se siano state schermate le manette o i ferri ai polsi.**
- 9. Il fotogiornalista deve sempre rendere distinguibile una foto giornalistica da un'immagine pubblicitaria. Deve anche informare l'editore o il direttore della testata qualora decida d'inoltrare immagini d'archivio per accompagnare fatti d'attualità.**
- 10. Il fotogiornalista che vende i propri servizi a giornali e agenzie è tenuto a denunciare ogni utilizzo improprio delle sue immagini o se usate per ricattare o per estorsione.**